



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto che, con apposito regolamento, fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della Strada, che stabilisce in particolare che la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g) del Codice della Strada, si applica la disciplina previgente rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 “Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe”, applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto dirigenziale n. 427, in data 10 novembre 2020, con il quale è stata concessa alla società Maggioli S.p.A., con sede legale in Via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato “Autosc@n-ZTL”, di seguito indicato anche, per brevità, come “dispositivo”;

VISTA l'istanza, in data 4 maggio 2021, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 3621 del 6 maggio 2021, con la quale la società Maggioli S.p.A. ha chiesto l'estensione di omologazione del dispositivo ad una versione, denominata “Autosc@n-ZTL-CTX”, avente come accessorio opzionale la telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R” del produttore Hanwha Techwin Co., Ltd.;

VISTA la nota del 12 agosto 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 10442 dello stesso giorno, con la quale la società Maggioli S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa;

VISTA la nota del 7 settembre 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 11507 dello stesso giorno, con la quale la società Maggioli S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica integrativa;

VISTA la comunicazione del 27 settembre 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 13537 del 4 ottobre 2022, con la quale la società Maggioli S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica integrativa, tra cui le ultime revisioni del “Manuale dell'utente” (Rev. 3 del 27 settembre 2022 – versione I-21008-LB-002-rev3-190221-MN) e del “Manuale di installazione” (Rev. 3 del 27 settembre 2022 – versione I-21008-LB-003-rev3-190221-MN);

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo presso laboratori accreditati e, in generale, la documentazione tecnica depositata;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che l'inserimento della telecamera di contesto a colori esterna non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo e che non è stata eseguita alcuna modifica sulle relative componenti software;

D E C R E T A

Articolo 1 (Omologazione)

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 427 del 10 novembre 2020, al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato "Autosc@n-ZTL", prodotto dalla società Maggioli S.p.A., con sede legale in Via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), è estesa alla versione denominata "Autosc@n-ZTL-CTX", avente come accessorio opzionale la telecamera di contesto a colori esterna "QNO-7080R" del produttore Hanwha Techwin Co., Ltd.
2. Restano valide le disposizioni del decreto n. 427 del 10 novembre 2020, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

Articolo 2 (Classi prestazionali e limiti funzionali)

1. Restano valide le classi prestazionali ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 427 del 10 novembre 2020.

Articolo 3 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni di installazione degli specifici dispositivi dotati della telecamera di contesto a colori esterna "QNO-7080R", che saranno prodotti in base alla presente omologazione, devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 4 del decreto dirigenziale n. 427 del 10 novembre 2020 ed a quanto riportato nel "Manuale di installazione" - Rev. 3 del 27 settembre 2022, versione I-21008-LB-003-rev3-190221-MN e nel "Manuale utente Wisenet QND-7080R/QNO-7080R/QNV-7080R" - versione 2016, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

2. I dispositivi dotati della telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R”, dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel “Manuale dell’utente” - Rev. 3 del 27 settembre 2022, versione I-21008-LB-002-rev3-190221-MN e nel “Manuale utente Wisenet QND-7080R/QNO-7080R/QNV-7080R” - versione 2016, conformi alle copie depositate presso questo Ministero.

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi dotati della telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed ai seguenti prototipi depositati presso questo Ministero:
 - a) prototipo del dispositivo “Autosc@n-ZTL”, depositato in data 14 novembre 2018;
 - b) prototipo della telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R” del produttore Hanwha Techwin Co., Ltd., depositato in data 6 maggio 2021.
2. I dispositivi dotati della telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R”, che saranno prodotti, dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 427 del 10 novembre 2020 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo, alla telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R” ed a qualsiasi componente oggetto della presente omologazione, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dotati della telecamera di contesto a colori esterna “QNO-7080R”, che saranno prodotti, dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale dell’utente” - Rev. 3 del 27 settembre 2022, versione I-21008-LB-002-rev3-190221-MN, al “Manuale di installazione” - Rev. 3 del 27 settembre 2022, versione I-21008-LB-003-rev3-190221-MN ed al “Manuale utente Wisenet QND-7080R/QNO-7080R/QNV-7080R” - versione 2016 che si applicano, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)